

FONDAZIONE AUXILIUM
TRAPANI

REGOLAMENTO
PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI/IRREGOLARITA’-
WHISTLEBLOWING
ai sensi del D.lgs.24/2023

1. premessa

Il Decreto legislativo 10 marzo 2023 n.24 introduce una disciplina normativa strutturata volta a garantire un elevato livello di protezione degli informatori segnalanti (o whistleblower) che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza nell'ambito delle loro attività lavorativa.

Nella definizione di violazioni vanno ricompresi non solo i comportamenti ma anche atti e omissioni o informazioni per il quale il segnalante abbia fondati sospetti che possano concretizzare violazioni supportati da elementi concreti.

Il presente regolamento si prefigge lo scopo di disciplinare la procedura di segnalazione di condotte illecite (Whistleblowing) da parte dei dipendenti e dei collaboratori della Fondazione Auxilium al fine di garantire un'adeguata tutela del soggetto che segnala illeciti (Segnalante o Whistleblower).

L'obiettivo del regolamento è favorire una manifestazione di senso civico, attraverso cui il segnalante (Whistleblower) contribuisce a mettere in luce ed a prevenire rischi e situazioni pregiudizievoli per l'Amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

2. I soggetti tutelati

2.1 I soggetti che possono segnalare illeciti fruendo delle tutele previste dal D. lgs 24/2023 (whistleblower) sono:

- i dipendenti della Fondazione Auxilium, sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sia con contratto di lavoro a tempo determinato;
- i collaboratori della Fondazione, qualunque sia il rapporto di lavoro intercorrente: autonomo, di diritto privato, di consulenza, di collaborazione, di somministrazione.

2.2 Le misure di protezione previste dal Decreto legislativo 10 marzo 2023 nr. 23 a beneficio dei soggetti che effettuano segnalazioni sono estese anche ai seguenti soggetti, che potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante:

- **Facilitatore**, ossia la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;

- **Persone del medesimo contesto lavorativo** del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

- **Collegi di lavoro del segnalante**, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;

- **Enti di proprietà** - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi – **del segnalante**, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica;

- **Enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano**;

- **Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante**, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica

3. Oggetto della segnalazione

3.1 Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D. Lgs. 10 marzo 2023 nr. 24, le segnalazioni devono riguardare condotte illecite di cui il soggetto sia venuto a conoscenza **“in ragione del rapporto di lavoro”**.

3.2 In ragione del combinato disposto degli articoli 3, comma 1, e 2, comma 1, del D. Lgs 10 marzo 2023 nr. 24 le segnalazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono nelle seguenti violazioni:

1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);

2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);

3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al decreto legislativo 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al decreto legislativo 24/2023, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente;

radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;

5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);

3.3 La disciplina di protezione prevista dal D Lgs 24/2023 non riguarda doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti col superiore gerarchico o colleghi.

4. Contenuto della segnalazione

4.1 E' necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire al Responsabile della Prevenzione, della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

In particolare, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito della Fondazione Auxilium;

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;

- la descrizione del fatto;

- le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto/i cui attribuire i fatti segnalati;

- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;

- l'allegazione di eventuali documenti che possono fornire elementi di fondatezza dei fatti

oggetto di segnalazione;

- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

4.2 Il segnalante deve astenersi dal presentare segnalazioni fondate su meri sospetti o voci, o contenenti informazioni che egli sa di essere false.

5. Modalità di presentazione della segnalazione

5.1 La segnalazione va presentata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) con le seguenti modalità:

- **mediante invio all'indirizzo di posta elettronica** appositamente attivato dalla Fondazione Auxilium. In tal caso, l'identità del segnalante sarà conosciuta solo dal Responsabile della prevenzione della corruzione o di suoi collaboratori appositamente autorizzati, che ha il controllo esclusivo sulla casella e che garantirà la riservatezza dell'identità del segnalante in conformità alle disposizioni di legge;

- **a mezzo del servizio postale**; in tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata/personale", indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Fondazione Auxilium, Via Orlandini 25 – 91100 - Trapani

In entrambi i casi è altamente raccomandato che la segnalazione o la comunicazione venga effettuata compilando il modulo allegato al presente regolamento (allegato 1);

- **in forma orale**, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

5.2 La segnalazione verrà protocollata tempestivamente, assicurando che la stessa sia visibile solo al RPCT o ai collaboratori facenti parte della struttura di supporto del RPCT, espressamente autorizzati.

5.3 Il RPCT ed il personale che riceve o che viene a conoscenza delle segnalazioni o delle denunce, oltre a coloro che possono essere successivamente coinvolti nella gestione del procedimento, sono tenuti ad osservare gli obblighi di riservatezza. La violazione di tali obblighi comporta la violazione dei doveri d'ufficio con la conseguente responsabilità disciplinare ed irrogazione delle relative sanzioni.

6. Modalità di gestione della segnalazione.

6.1 Il RPCT, che gestisce le segnalazioni, è tenuto al rispetto di indicazioni che il legislatore ha posto per assicurare sia una efficiente e tempestiva gestione della segnalazione che la tutela delle persone segnalanti.

6.2 Chi gestisce le segnalazioni:

- rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante;
- dà un corretto seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornisce un riscontro alla persona segnalante.

6.3 Il RPCT effettua preliminarmente una valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per valutarne l'ammissibilità che deve essere negata nei seguenti casi:

- manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente.

6.4 Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione (whistleblowing), il gestore delle segnalazioni avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi.

All'esito dell'istruttoria, il gestore fornisce un riscontro alla persona segnalante entro il termine massimo di tre mesi dall'avvio del procedimento.

In conformità all'art. 2, co. 1, lett. o), del d.lgs. 24/2023, per "riscontro" si intende la comunicazione alla persona segnalante delle informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione; ai sensi del medesimo articolo, co. 1, lett. n), per "seguito" si intende l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione della segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.

6.5 Per lo svolgimento dell'istruttoria, il soggetto cui è affidata la gestione può avviare un dialogo con il whistleblower, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e

informazioni ulteriori. Ove necessario, può anche acquisire atti e documenti da altri uffici dell'amministrazione, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato.

6.6 Qualora, a seguito dell'attività svolta, vengano ravvisati elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne sarà disposta l'archiviazione con adeguata motivazione. Laddove, invece, si ravvisi il fumus di fondatezza della segnalazione è opportuno rivolgersi immediatamente agli organi preposti interni o enti/istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze.

6.7 Non spetta al soggetto preposto alla gestione della segnalazione accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'ente/amministrazione oggetto di segnalazione, a pena di sconfinare nelle competenze dei soggetti a ciò preposti all'interno di ogni ente o amministrazione ovvero della magistratura.

6.8 Con riferimento al "riscontro" da effettuare entro il termine di tre mesi, si precisa che lo stesso può consistere nella comunicazione dell'archiviazione, nell'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente nelle relative risultanze, nei provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, nel rinvio a un'autorità competente per ulteriori indagini.

07. Trattamento delle segnalazioni anonime.

Le segnalazioni effettuate in forma anonima, cioè quelle del soggetto che non fornisce le proprie generalità, non verranno prese in considerazione nell'ambito delle procedure volte a tutelare il dipendente pubblico che segnala illeciti, ai sensi dell'art. 16, comma 4, del D. Lgs 10 marzo 2023 nr. 24, ma verranno trattate come segnalazioni ordinarie e prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se aventi contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato.

08. Forme di tutela del segnalante (whistleblower).

Il Decreto Legislativo 10 marzo 2023 nr. 24 riconosce al whistleblower tre tipi di tutela:

- la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e della segnalazione;
- la tutela da eventuali misure ritorsive o discriminatorie eventualmente adottate dalla

Fondazione a causa della segnalazione effettuata;

- l'esclusione dalla responsabilità nel caso in cui il whistleblower sveli, per giusta causa, notizie coperte dall'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale (artt. 326, 622, 623 c.p.) ovvero violi l'obbligo di fedeltà (art. 2105 c.c.)

09. Tutela della riservatezza.

L'articolo 12 del Decreto Legislativo 10 marzo 2023 nr. 24 impone l'obbligo di riservatezza a tutela del denunciante (whistleblower), disponendo quanto segue:

9.1 Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse;

9.2 L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

9.3. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

9.4 Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

9.5. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

9.6 E' dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui al presente capo quando

la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni di cui al comma 2 è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

9.7 I soggetti del settore pubblico e del settore privato, l'ANAC, nonché le Autorità amministrative cui l'ANAC trasmette le segnalazioni esterne di loro competenza, tutelano l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

9.8 La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

9.9 Ferma la previsione dei commi da 1 a 8, nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui al presente capo, la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

10. Divieto di ritorsione

10.1 Il Capo III del D. lgs.24/2023 mira a definire le misure per proteggere i denunciati "Whistleblowers" sia dalle ritorsioni dirette sia dalle ritorsioni indirette.

10.2 Per ritorsione si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia dell'autorità giudiziaria o contabile, o della divulgazione pubblica che provoca o può provocare, alla persona segnalante o alla persona che ha sporto denuncia.

10.3 A titolo esemplificativo l'articolo 17, comma 4, del D Lgs 24/2023 indica i seguenti atti o comportamenti che possono integrare gli estremi della ritorsione: il licenziamento, la retrocessione di grado o la mancata promozione; la sospensione, il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la modifica dell'orario di lavoro, la riduzione dello stipendio; la sospensione della formazione; la coercizione, l'intimidazione, le molestie, la mancata conversione di un contratto a tempo indeterminato laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; danni alla reputazione della persona, in particolare sui social media, pregiudizi economici o finanziari, compresa la perdita di opportunità.

11. Misura di Tutela contro atti ritorsivi

11.1 Il soggetto che effettua la segnalazione di illeciti nonché gli altri soggetti “tutelati”, indicati all’articolo 2 del presente regolamento, possono comunicare all’ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito.

11.2 L’ANAC ha il compito di accertare se la e stesse siano conseguenti alla segnalazione di illeciti ed applicare, in assenza di prova da parte dell’amministrazione che la misura presa è estranea alla segnalazione, una sanzione amministrativa pecuniaria.

11.3 Il legislatore ha optato per un’inversione dell’onere probatorio stabilendo che laddove il

whistleblower dimostri di avere effettuato una segnalazione di illeciti di cui all’art 4 del presente regolamento e di aver subito, a causa della segnalazione, una misura ritorsiva o discriminatoria, l’onere della prova grava sulla persona che ha posto in essere tale misura.

È quest’ultima, quindi, che è tenuta a dimostrare che l’azione intrapresa non è in alcun modo connessa alla segnalazione.

11.4 Nel caso in cui l’Autorità accerti la natura ritorsiva di atti adottati dalla Fondazione, l’ANAC ne può dichiarare la nullità.

11.5 L’atto o il provvedimento ritorsivo può essere oggetto di annullamento in sede di autotutela da parte dell’amministrazione indipendentemente dagli accertamenti di ANAC.

11.7 L’Autorità considera responsabile della misura il soggetto che ha adottato il provvedimento ritorsivo o comunque il soggetto a cui è imputabile il comportamento e/o l’omissione.

12. Limitazioni della responsabilità

Ai sensi dell’articolo 20 del D Lgs 24/2023:

12.1 Non è punibile l’ente o la persona che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall’obbligo di segreto, diverso da quello di cui all’articolo 1, comma 3, del D. Lgs 24/2023, o relative alla tutela del diritto d’autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata ai sensi del D. Lgs 24/2023.

12.2 Quando ricorrono le ipotesi di cui al comma 1, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

12.3 Salvo che il fatto costituisca reato, i soggetti beneficiari delle misure di protezione previste dal D. Lgs 24/2023, indicati all'articolo 2 del presente regolamento, non incorrono in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

12.4 In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

13. sanzioni

13.1 Il mancato rispetto della normativa sul whistleblowing comporta nel caso di segnalatori interni alla Fondazione l'attivazione del procedimento disciplinare e l'esercizio del potere disciplinare previsto dalla legge e dal CCNL di categoria.

13.2 Qualora venga accertata l'adozione di una misura ritorsiva o discriminatoria, ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative.

• da € 10.000 a € 50.000 quando accerta che:

A. sono state commesse ritorsioni;

B. la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o è stato violato l'obbligo di riservatezza;

C. non sono stati istituiti canali di segnalazione o non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione o la loro implementazione non è conforme alla normativa;

D. non è che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

E) altre sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 24/2023.

FONDAZIONE AUXILIUM
Il Direttore Generale
Dr. Gerolamo Camarda

ALLEGATO 1

Modello per le segnalazioni ai sensi del Decreto legislativo 10 marzo 2023 n.24